



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it



(N. GARA – FASCICOLO)

90497 - 453/2020

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella sequenza di protocollo.

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, SUDDIVISO IN UNDICI LOTTI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO NECESSARIO PER LE ASFALTATURE DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

NOTA DI CHIARIMENTI N. 1

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito, a fronte – per gli aspetti di competenza – di quanto comunicato dal Servizio Gestione Strade con nota assunta al prot. n. PAT/RFS106-20/05/2020-0275067 di data 20 maggio 2020, ritenendo le risposte di interesse generale, si dispone la pubblicazione di quanto segue.

QUESITO 1: *...si richiede un chiarimento in merito al punto 9 del disciplinare di gara che tratta del subappalto. Le domande sono le seguenti:*

1. *l'impresa A che si è aggiudicata la gara può approvvigionarsi presso un impianto diverso dal proprio?*
2. *questa azione è da intendersi come subappalto?*

RISPOSTA 1: Relativamente al quesito n. 1 punto 1 e 2

Si configura un'ipotesi di subappalto quando l'operatore economico che assume di eseguire in parte la prestazione dell'appaltatore, previa autorizzazione della stazione appaltante, fornisce il conglomerato bituminoso e provvede al suo trasporto in cantiere, diversamente, nel caso in cui l'operatore economico si impegna soltanto a porre nella disponibilità dell'appaltatore il conglomerato bituminoso presso l'impianto di produzione, trattasi di semplice contratto di fornitura, per il quale non è richiesta la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante.

Resta in ogni caso ferma la clausola contrattuale, prevista dall'art. 3 del Capitolato – parte tecnica, secondo la quale l'appaltatore dovrà avere a disposizione un impianto in grado di garantire una produzione giornaliera di almeno 700 tonnellate di conglomerato bituminoso (anche frazionata tra più siti produttivi). Il rispetto di tale clausola dovrà essere debitamente documentato dall'aggiudicatario, prima della stipula del contratto d'appalto.

QUESITO 2: *..in riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a sottoporre le seguenti richieste di chiarimento:*

- 1. L'ELenco PREZZI posto a base d'asta, allegato al disciplinare di gara, contiene per ogni tipologia di conglomerato bituminoso il prezzo franco stabilimento di produzione e il prezzo a piè d'opera. Nel file denominato "STIMA FORNITURA E NOLI" vengono invece riportate esclusivamente voci franco cantiere di stesa. Sembra quindi che il quantitativo presunto di conglomerato bituminoso ritirato presso l'impianto di produzione sia nullo. Chiediamo se è possibile fornire una distinzione (anche se presunta) fra il conglomerato che verrà ritirato direttamente presso lo stabilimento e quello che verrà invece consegnato a piè d'opera, al fine di evitare possibili distorsioni.*
- 2. Alla luce della possibilità di ritiro del conglomerato bituminoso direttamente presso l'impianto di produzione, chiediamo se l'Amministrazione intenda in qualche modo prendere in considerazione la DISTANZA dello stabilimento dal luogo di esecuzione delle lavorazioni.*
- 3. L'articolo 9 del disciplinare di gara prevede la facoltà di avvalersi del SUBAPPALTO. Chiediamo se questo significa che è possibile per l'aggiudicatario avvalersi della collaborazione di un altro impianto per far fronte alle forniture, qualora detto impianto si trovi più vicino al cantiere (essendo le zone incluse nei lotti molto estese) oppure in caso di guasti o altre necessità. Inoltre chiediamo se sono previste limitazioni al ricorso al subappalto.*

RISPOSTA 2: Relativamente al quesito n. 2 punto 1

Come specificato all'art. 3 del Capitolato - parte tecnica posto a base della gara, la fornitura del conglomerato bituminoso franco stabilimento di produzione con trasporto in cantiere a cura e spese del Servizio Gestione Strade, è prevista in caso di particolari condizioni logistiche. Essa potrà riguardare, per ciascun lotto, una quota residuale non superiore al **5%** (dicesi **cinque per cento**) dell'importo della fornitura posto a base della gara.

Si ribadisce peraltro, come specificato all'art. 8 del Capitolato - parte amministrativa, che il Committente non è obbligato all'acquisto di un quantitativo minimo o importo minimo della fornitura indicati negli atti posti a base della gara e questo con riferimento a tutti gli 11 lotti in cui la procedura competitiva è articolata.

Relativamente al quesito n. 2 punto 2

La distanza dello stabilimento di produzione dal luogo di esecuzione delle lavorazioni (strade del singolo lotto) **non è presa in considerazione** in relazione alla possibilità, prevista per cantieri di lavoro con particolari condizioni logistiche, del ritiro del conglomerato bituminoso da parte del Committente direttamente presso lo stabilimento di produzione. D'altra parte allo stato non è definita, né è prevedibile, l'esatta ubicazione dei cantieri di lavoro, relativi a ciascuno dei lotti della gara, per i quali il ritiro del materiale, per una quota residuale rispetto all'importo della fornitura posto a base della gara, potrà avvenire da parte del Committente direttamente presso l'impianto di produzione.

Si rammenta altresì che nel caso di conglomerato bituminoso consegnato nel cantiere di stesa con trasporto eseguito dall'appaltatore, è onere di quest'ultimo, indipendentemente dalla distanza tra lo stabilimento di produzione ed il cantiere di utilizzo, assicurare la consegna del materiale con caratteristiche tecniche (ivi compresa in particolare anche la temperatura) conformi alle specifiche tecniche degli atti posti a base della gara.

Relativamente al quesito n. 2 punto 3

Per la definizione di subappalto si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 1.

L'operatore economico può subappaltare parte del contratto a terzi; è vietata la cessione dell'accordo quadro e dei singoli ordinativi di fornitura (art. 16 Capitolato - parte amministrativa).

QUESITO 3: *Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:*

- 1. poiché l'elenco prezzi prevede anche il nolo a caldo di fresatrice e spazzatrice si chiede se sia stato redatto un PSC e/o un DUVRI in vista della potenziale entrata in cantiere di soggetti terzi rispetto all'aggiudicatario della fornitura;*
- 2. al paragrafo 24 del Disciplinare di gara ed all'art. 3 del Capitolato – Parte Tecnica è disposto che l'impianto di produzione di produzione a disposizione dell'impresa fornitrice dovrà garantire la produzione di almeno 700 tonnellate giornaliere in modo da far fronte alle richieste delle maestranze del Servizio Gestione Strade che sono deputate alla stesa del materiale medesimo.
Al fine di garantire un corretto e puntuale approvvigionamento dei materiali richiesti, in vista anche della possibilità di gestire in concomitanza forniture su più lotti, si chiede fin da subito se l'impresa aggiudicataria si possa avvalere di impianti di produzione di terzi e non esclusivamente di quelli in proprietà.
In caso di risposta affermativa a quanto sopra si chiede se l'eventuale "fornitura di conglomerato bituminoso" da parte di altra impresa produttrice dovrà essere considerata come subappalto (e quindi dichiarata già in sede di gara) o potrà essere gestita come semplice fornitura.*

RISPOSTA 3: Relativamente al quesito n. 3 punto 1

Per il noleggio a caldo della spazzatrice e della fresatrice eventualmente richiesto è prevista la redazione di un DUVRI in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.. Il documento sarà predisposto a cura del Servizio Gestione Strade prima dell'inizio dell'attività, tenendo conto, di volta in volta, delle condizioni logistiche del singolo cantiere di lavoro in cui i mezzi e le attrezzature sopra citati saranno impiegati.

Si precisa che in ogni caso sarà cura del Servizio Gestione Strade prevedere le limitazioni alla circolazione stradale e programmare le varie lavorazioni in cantiere nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Relativamente al quesito n. 3 punto 2

Si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 1.

Si precisa inoltre che la capacità produttiva giornaliera pari ad almeno 700 tonnellate di conglomerato bituminoso dell'impianto (anche frazionata tra più siti produttivi), è da intendere requisito sufficiente anche nel caso di aggiudicazione di più di un lotto, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di garantire per tutto il materiale consegnato a piè d'opera, la conformità alle specifiche tecniche degli atti posti a base della gara.

QUESITO 4: *...siamo a richiedere una serie di chiarimenti per la partecipazione alla gara :*

- 1) è possibile rifornirsi del conglomerato da altri fornitori oppure gli impianti di produzione devono essere di proprietà?*
- 2) Nel caso in cui è possibile rifornirsi da altri fornitori con consegna da parte devo fare domanda di subappalto anche per la sola fornitura? In casi di particolari condizioni logistiche è previsto il ritiro da parte del Committente. In questo caso posso mandare a ritirare il Committente in impianti dei miei fornitori?*
- 3) posso subappaltare anche ai partecipanti al lotto del quale sono rimasta aggiudicataria?*

RISPOSTA 4: Relativamente al quesito n. 4 punto 1

Si rinvia alla risposta già fornita al al quesito n. 1.

Relativamente al quesito n. 4 punto 2

Si rinvia alla risposta già fornita al quesito n. 1.

Con riferimento al quesito qui in esame si precisa altresì che nel caso in cui l'affidatario preveda di utilizzare più impianti, anche di proprietà di terzi, per la produzione del conglomerato bituminoso da fornire nell'ambito dell'appalto in

oggetto, il Committente avrà la facoltà di indicare di volta in volta, per ciascun ordinativo, in relazione all'ubicazione del cantiere di stesa, l'impianto presso il quale l'appaltatore dovrà mettere a disposizione il materiale ritirato direttamente in stabilimento a cura del Servizio Gestione Strade, in modo da ottimizzare gli oneri di trasporto a carico di quest'ultimo.

Relativamente al quesito n. 4 punto 3

Attualmente la legge provinciale n. 2 dd. 09.03.2016, all'art. 26, non prevede un divieto espresso a subappaltare lavorazioni ad un concorrente alla procedura di gara.

Diversamente il codice dei contratti di cui al d.lgs. n.50 dd. 18.04.2016, all'art. 105, comma 4, dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al citato codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, tra l'altro, l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto. Quest'ultima, in ogni caso, è una condizione che sarà verificata in sede di autorizzazione al subappalto in base alla normativa vigente al tempo dell'autorizzazione, quindi in un momento successivo e non interferente con la gara in corso.

QUESITO 5: *... si chiede se è possibile quantificare la fornitura notturna dei vari lotti in particolare del lotto 1-7-9 .*

RISPOSTA 5: Fermo restando che il Committente non è obbligato all'acquisto di un quantitativo minimo o importo minimo della fornitura indicati negli atti posti a base della gara e questo con riferimento a tutti gli 11 lotti, le forniture di materiale che potranno essere richieste in orario notturno sono da considerare in misura non superiore al **5%** (dicesi **cinque per cento**) del quantitativo complessivo previsto negli atti posti a base della gara e questo con riferimento a ciascuno degli 11 lotti.

QUESITO 6: *al paragrafo 7.3 il Disciplinare di gara dispone che il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio forniture di conglomerato bituminoso per un importo almeno pari al valore massimo stimato dell'accordo quadro del lotto cui l'impresa partecipante intende presentare offerta (comprensivo di eventuale rinnovo). Tale requisito (per quanto riguarda gli affidamenti pubblici) potrà essere dimostrato indicando puntualmente l'ufficio dell'Amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati. Si chiede se per la dimostrazione del requisito sarà sufficiente elencare le forniture pubbliche aggiudicate, indicando i seguenti elementi: Ente committente; oggetto della fornitura; CIG e/o CUP della fornitura; importo del contratto di fornitura; data di stipula del contratto.*

RISPOSTA 6: Si conferma che, in caso di aggiudicazione, la comprova del requisito sopra richiamato potrà avvenire indicando puntualmente l'ufficio dell'Amministrazione ove è possibile acquisire d'ufficio i certificati e si ritiene che l'indicazione degli elementi eventualmente da voi forniti, siano sufficientemente esaustivi a tal fine.

QUESITO 7: *al paragrafo 3 del Disciplinare di gara vengono elencate le fattispecie in cui si configura il "medesimo operatore economico" ed il primo punto recita: in caso in cui la medesima Impresa/Consorzio partecipi come singola in un lotto e in A.T.I. su altro lotto. Viste le precisazioni richiamate dai successivi punti 2 e 3 dello stesso paragrafo, si chiede se l'eventuale partecipazione alla richiamata A.T.I. valga esclusivamente quando l'impresa partecipa al raggruppamento come Capogruppo o anche quando partecipa come mandante.*

RISPOSTA 7: la risposta è negativa in quanto, come indicato al paragrafo 3 del disciplinare, si ha medesimo operatore economico nel caso in cui la medesima Impresa/Consorzio partecipi come singola in un lotto e in A.T.I. su altro lotto, indipendentemente dal fatto che la stessa partecipi come mandataria o mandante.



IL DIRIGENTE
dott. Paolo Fontana -

RP/MF

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).